



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO 09 AGOSTO 2024 N. 111
"MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 "CODICE DELLA
STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

con il presente decreto la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si è attivata per apportare una serie di modifiche sostanziali e formali al Codice della Strada.

È opportuno precisare che l'inserimento sui percorsi stradali di diverse nuove postazioni autovelox ha portato a sviluppare riflessioni sulla congruità e proporzionalità del regime sanzionatorio preesistente rispetto all'effettiva gravità delle sanzioni.

La circostanza è risultata utile a svolgere talune ulteriori riflessioni in ordine alla realizzazione di nuove rotonde sulle principali arterie stradali sammarinesi, al fenomeno sempre più preoccupante dell'utilizzo dei telefoni mentre si è alla guida, al sistema sanzionatorio previsto per la guida senza assicurazione obbligatoria, al normare i "parcheggi rosa" ed infine ad altri piccoli aspetti del Codice della Strada.

1

Si enunciano di seguito i principali interventi di modifica:

L'art. 1 modifica l'art. 28 del Codice della Strada andando ad inserire un nuovo allegato (D) al testo originale, dove vengono disciplinati i parcheggi rosa per donne in gravidanza e neogenitori ed i relativi contrassegni.

L'art. 2 riporta il comma 1 dell'art. 39, privo di quelle disposizioni prescrittive che diverranno il tema di cui al nuovo art. 39 ter.

L'art. 3 modifica il Codice della Strada introducendo l'art. 39-ter che regola la modalità di circolazione in prossimità ed all'interno delle rotatorie.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

L'art. 4 modifica l'art. 47 del Codice della Strada, oltre a riportare quanto in precedenza indicato regola estendendolo il divieto di sosta, rispettivamente:

- nei posti riservati alle persone con disabilità e nei parcheggi rosa;
- in corrispondenza od a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati.

L'art. 5 modifica l'art. 50 andando a migliorare la fluidità del testo ed a correggere alcuni passaggi nelle lettere:

- a) il trasporto sui velocipedi per bambini inferiori agli 8 anni;
- b) eliminando il divieto di trasporto su ciclomotori per bambini minori di anni 4.

Si è poi aggiunta la lettera d) per specificare la possibilità per i maggiori di anni 16 di trasportare un passeggero sui veicoli omologati; modifica poi collegata alla sanzione di cui all'art. 60.

L'art. 6, modifica l'art. 57 del Codice della Strada, aggiunge al comma 2 la lettera b) che riconduce lo stato di ebrezza alla persona che risulti con tasso alcolemico superiore a 0 (zero), se minore di anni 18 o colui che sia stato abilitato alla guida del veicolo che sta conducendo da meno di tre anni. Questa norma va a colmare alcune lacune dell'impianto sammarinese in materia stradale, allineandolo alle prescrizioni degli altri Stati europei.

L'art. 7 introduce alcune correzioni all'art.60 del Codice della Strada, in particolare:

- nel comma 2 si modifica la lettera a) del punto 3 estendendo l'applicazione della sanzione pecuniaria di secondo grado al conducente che, in fase di circolazione stradale, utilizza manualmente gli apparecchi radiotelefonici;
- nel comma 3 è stata inserita la sanzione per chi utilizza in maniera non corretta i contrassegni anche dei parcheggi rosa;
- nel comma 4 inserendo la sanzione specifica per chi viola le prescrizioni previste dall'art. 39 ter (art. 3 del presente decreto) afferente all'ingresso, circolazione e precedenza nelle rotatorie;
- nel comma 5 si limita la possibilità di trasporto di un passeggero ai minori di anni 16;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

- il comma 6 invece introduce il punto 6 all'art. 60, con il quale vengono revisionate, nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in proporzione alla gravità dell'illecito, le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili al conducente che supera i limiti di velocità oltre la tolleranza strumentale di cui all'art. 10 del Decreto Delegato 27 aprile 2009 n.58.

L'art. 8 modifica il Codice della Strada introducendo l'art 60-bis che punisce in via amministrativa la "guida senza assicurazione"; si evidenzia che con tale intervento la sanzione pecuniaria amministrativa è stata aumentata dalla prima alla terza categoria ed applicata nel massimo, senza possibilità di oblazione volontaria, con il ritiro della carta di circolazione, peraltro raddoppiata in caso di recidiva commessa nell'arco di 5 anni. In considerazione della introduzione dell'art.60 bis, l'art.9 comma 2 depenalizza la condotta di guida senza assicurazione obbligatoria. Va rimarcato che, attraverso il ricorso alla sanzione amministrativa, piuttosto che quella penale, si ritiene di poter sanzionare più efficacemente questo tipo di violazione. Va infatti ricordato specialmente ai non addetti ai lavori, che le garanzie del diritto penale, così come i sistemi e benefici previsti per incoraggiare le pratiche rieducative del sistema sanzionatorio penale, spesso si risolvono in ritardi nell'applicazione della sanzione, se non addirittura nella prescrizione del reato o nell'applicazione pratica di sanzioni pecuniarie inferiori a quelle introdotte e che non facevano ben comprendere all'autore il disvalore e le gravi conseguenze della condotta.

3

L'art.9 modifica l'art.66 del Codice della Strada e costituisce elemento particolarmente caratterizzante delle modifiche introdotte con questo Decreto Delegato; nello specifico, si introduce la sospensione della patente di guida per un periodo che va da venti giorni a tre mesi per il conducente che utilizza gli apparecchi radiotelefonici mentre è alla guida. Condotta che, purtroppo, è sempre più ricorrente e costituisce forse la più pericolosa delle violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza stradale.

L'art.10 sostituisce l'Allegato A del Codice della Strada apportando modifiche ed adeguamenti al sistema delle categorie delle sanzioni pecuniarie.

Infine, gli articoli 11 e 12 sono inerenti la nuova categoria dei parcheggi rosa introdotta in questo decreto e riguardano il simbolo del cartello stradale, inserito ex novo, ed il contrassegno afferente tale tipologia, con tutte le prescrizioni per venirne in possesso.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Questo decreto è stato riemesso, stante l'impossibilità di procedere a ratifica del precedente - che viene abrogato - a causa della recente tornata elettorale. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza del precedente.

Si coglie infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla stesura del presente decreto delegato: il Corpo della Polizia Civile, l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, l'Ufficio Approvvigionamenti, Contratti e Protezione dei Dati Personali e l'Ufficio Segreteria Istituzionale - Sezione Studi Legislativi.

IL SEGRETARIO DI STATO

Andrea Belluzzi

